

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DEI CONTI

II SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

dott. Mario Pischedda	Presidente f.f.
dott. Josef Hermann Rössler	Consigliere
dott. Angela Silveri	Consigliere
dott. Manuela Arrigucci	Consigliere relatore
dott. Piergiorgio Della Ventura	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio d'appello iscritto al n. 22154 del registro di segreteria, proposto dal sig. Raffaele F, rappresentato e difeso dall' avv. Mario Sanino, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, v.le Parioli n. 180, avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione Lazio n. 2630/04 del 7 ottobre 2004;

Visti gli atti e i documenti tutti della causa;

Uditi nell'udienza pubblica dell'8 luglio 2010 il magistrato relatore dott. Manuela Arrigucci, l' avv. Mario Sanino e il pubblico ministero nella persona del v.p.g. dott. Francesco D'Amaro.

FATTO

Con la sentenza indicata in epigrafe la Sezione territoriale ha condannato il sig. Raffaele F a risarcire al Comune di XXXX la somma di euro 30.000,00, oltre interessi legali e spese di giudizio, per il danno subito dall'ente locale in conseguenza della liquidazione ad un'impresa privata di somme per lavori parzialmente non eseguiti e

comunque in parte difformi dal progetto.

Risulta dagli atti che, a seguito della concessione di un contributo regionale con fondi di provenienza comunitaria, il predetto Comune aveva deliberato la realizzazione di un progetto di valorizzazione delle risorse forestali e che con delibera n. 254 dell'8.7.1996 la giunta comunale aveva affidato al dr. F, professionista esterno che aveva redatto il progetto, l'incarico di direttore dei lavori e di responsabile del procedimento.

I lavori venivano appaltati alla ditta "Onorati Pio" con contratto rep. n. 42 del 18 ottobre 1996 al prezzo netto di L. 428.386.142, oltre IVA.

Con delibera n. 109 dell' 8.4.1997 la giunta comunale approvava l'unico stato di avanzamento lavori per un importo di L. 425.855,032.

Successivamente, in data 28.4.1996 impresa e direttore dei lavori sottoscrivevano lo stato finale dei lavori per complessive L. 426.723.204, e in data 3.6.1997 firmavano, insieme al sindaco, il certificato di regolare esecuzione, approvato poi dalla giunta comunale.

In relazione a tali lavori il Comune riceveva dalla Regione il contributo di L. 337.495.015 e versava all'impresa con distinti mandati l'importo complessivo di L. 316.144.939.

A seguito di controlli effettuati da funzionari regionali in ordine alla regolare esecuzione dei lavori, sia mediante esame documentale, da cui emergeva una situazione di grave disordine contabile, che con verifica a campione, effettuata in loco in data 16.10.1997, venivano riscontrate una serie di difformità rispetto al progetto, che venivano segnalate con lettera al sindaco del 2.12.1997. Da successivi sopralluoghi, effettuati in contraddittorio con l'impresa e la direzione dei lavori, emergevano difformità anche nelle quantità dei lavori eseguiti.

Nella relazione finale in data 24.6.1998 i funzionari regionali specificavano che le

opere eseguite in conformità del progetto erano quantitativamente inferiori a quelle previste e indicavano analiticamente le difformità fra lavori realizzati e lavori contabilizzati nello stato finale, per cui, in conclusione, risultavano realizzati lavori conformi al progetto solo per complessive L. 147.153.936, oltre IVA.

A seguito di tale verifica la Regione riconosceva un costo d'intervento ammissibile a finanziamento pari a L. 193.220.224 e chiedeva la restituzione dell'importo di L. 144.274.791.

L'impresa appaltatrice a sua volta emetteva una nota di credito di L. 173.474.375 a parziale storno della fattura emessa per L. 425.855.032, ma contabilizzava ulteriori lavori per L. 18.181.939.

Tuttavia, il Comune citava dinanzi al giudice civile la ditta appaltatrice per la restituzione degli importi versati a fronte dei lavori non eseguiti o eseguiti in difformità dal progetto.

A seguito di tali fatti il Procuratore regionale citava in giudizio il dr. F per il danno complessivo di L. 287.526.546 di cui L. 144.031.791 riguardanti il finanziamento richiesto in restituzione dalla Regione e L. 141.031.755 relative alle somme indebitamente pagate all'impresa appaltatrice, contestando l'omessa verifica e l'errata attestazione delle esatte quantità dei lavori, della loro conformità al progetto e della loro corretta esecuzione.

Con sentenza parziale n. 3563/02 la Sezione Lazio respingeva l'azione di responsabilità per la prima posta di danno e disponeva incumbenti istruttori con riferimento alla seconda posta di danno di L. 141.031.755.

Espletati gli ulteriori accertamenti istruttori in ordine al danno di L. 141.031.775, veniva emessa l'appellata sentenza con cui il giudice di prime cure escludeva la responsabilità del dr. F per la somma di L. 42.836.000, in quanto relativa allo svincolo della polizza fideiussoria disposto dall'amministrazione comunale nei riguardi della ditta

appaltatrice, mentre riconosceva la responsabilità per colpa grave del predetto per il rimanente importo e, nell'esercizio del potere riduttivo, lo condannava al pagamento di euro 30.000,00 comprensivi di rivalutazione monetaria, oltre interessi legali e spese di giudizio.

Avverso la indicata sentenza ha presentato appello il sig. F deducendo i seguenti motivi di gravame:

a) erronea omessa sospensione del giudizio da parte del primo giudice nella sentenza non definitiva n. 3563/02 in pendenza del processo civile instaurato dal Comune per la restituzione delle somme indebitamente corrisposte alla ditta appaltatrice;

b) omessa considerazione della non conferibilità al dr. F delle funzioni di responsabile del procedimento, trattandosi di funzione incompatibile con quella di direttore dei lavori e rientrante nei compiti propri della struttura amministrativa;

c) difetto della colpa grave, considerata la difficoltà di effettuare sopralluoghi stante l'asperità dei percorsi e dei luoghi in cui erano effettuati i lavori .

In conclusione ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado con esclusione da ogni addebito, in subordine l'applicazione del potere riduttivo.

Il Procuratore generale nelle sue conclusioni scritte ha chiesto che il primo motivo sia dichiarato inammissibile, in quanto riguarda un punto deciso della sentenza parziale n. 3563/2002, e comunque infondato stante l'autonomia del giudizio contabile da quello civile e la sussistenza in concreto di un danno già sopportato dalla P.A.

In merito agli altri motivi di censura parte appellata ha sottolineato come la ricostruzione dei fatti offerta dalla sentenza e l'esito degli accertamenti svolti in sede amministrativa e nel corso del giudizio risultino sostanzialmente incontestati, vertendo i motivi di gravame soprattutto sull'addebitabilità del danno alla condotta del F. Al riguardo sostiene l'irrilevanza del preteso illegittimo cumulo delle funzioni di responsabile del

procedimento e di direttore dei lavori, avendo il F, comunque, accettato e svolto in concreto tali incarichi. Peraltro, ritiene che non possa escludere la colpa grave la presunta difficoltà dell'incarico e la scarsa esperienza del F stesso, essendo stato, peraltro, il progettista dell'opera, per cui doveva conoscere bene sia i luoghi che i lavori che dovevano essere effettuati, e non giustificandosi, comunque, il disordine riscontrato nella documentazione contabile da lui tenuta.

Si è opposto, peraltro, alla riduzione dell'addebito, avendo il primo giudice esercitato ampiamente il potere riduttivo.

Per l'udienza odierna l'avv. Sanino ha depositato una memoria in cui ha insistito per la sospensione del giudizio in pendenza del giudizio civile per il recupero delle somme indebitamente pagate all'impresa e, nel merito, ulteriormente argomentando in ordine alla carenza della colpa grave ed alla concorrente responsabilità del Comune che ha corrisposto somme all'impresa senza attendere l'esito del collaudo, ha confermato le richieste conclusive contenute nell'atto di appello.

All'udienza odierna le parti hanno insistito nelle rispettive difese e conclusioni scritte.

## DIRITTO

1. Il primo motivo d'appello, concernente la mancata sospensione del giudizio in attesa della pronuncia del giudice civile nel contenzioso instaurato dal Comune nei confronti della ditta appaltatrice non può essere accolto in quanto, a prescindere dalla sussistenza o meno della preclusione derivante dal giudicato contenuto nella sentenza n. 3563/2002, non appellata, il giudizio di responsabilità nei confronti del dr. F si fonda su un danno concreto, già sopportato dall'amministrazione comunale, e direttamente conseguente alla condotta del medesimo, per cui i due giudizi si appalesano del tutto autonomi fra loro.

Peraltro, eventuali somme recuperate in sede civile, in caso di esito favorevole del predetto giudizio, potranno eventualmente essere fatte valere in sede esecutiva.

2. Quanto agli altri motivi d'appello, riferibili alla pretesa mancanza di colpa grave del dr. F, va rilevato che la presunta illegittimità della nomina del medesimo a responsabile del procedimento non appare rilevante nella fattispecie sia perché il medesimo ha accettato e svolto l'incarico, sia perché il fatto produttivo del danno riguarda in modo specifico le sue competenze di direttore dei lavori.

D'altra parte, non appare idonea ad escludere la colpa grave la scusante della difficoltà dell'opera e la circostanza che la stessa sia stata realizzata in luoghi difficilmente raggiungibili, in quanto le carenze nello svolgimento dell'incarico di direttore dei lavori, relative sia alla tenuta della documentazione, sia al controllo e alla verifica dell'esecuzione delle opere da parte della ditta appaltatrice appaiono macroscopiche. Infatti, come emerge dagli analitici rilievi effettuati dagli ispettori regionali, nonché dai successivi accertamenti svolti dalla guardia di finanza su incarico del giudice territoriale, la discordanza fra i lavori effettuati e quelli indicati nel progetto e le relative contabilizzazioni era particolarmente vistosa e non potevano sfuggire ad un direttore dei lavori che avesse usato la benché minima diligenza, tanto più che era stato anche il progettista dell'opera.

Quanto all'eventuale riduzione dell'addebito il Collegio non può non rilevare che il primo giudice ha ampiamente esercitato il potere riduttivo, per cui, stante anche il particolare grado di colpevolezza, non rinviene ragioni per una modifica dell'entità della condanna.

In conclusione l'appello in epigrafe va respinto.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Seconda sezione giurisdizionale d'appello, definitivamente

pronunciando, ogni diversa istanza e eccezione reiette,

respinge

l'appello n. 22154 avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione Lazio n. 2630 del 7 ottobre 2004.

Condanna il dr. Raffaele F al pagamento anche delle spese del presente grado di giudizio, che vengono liquidate in euro 327,80

(trecentoventisette/80)

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'8 luglio 2010.

L' ESTENSORE

IL PRESIDENTE f.f.

(Manuela Arrigucci)

( Mario Pischedda)

F.to Manuela Arrigucci

F.to Mario Pischedda

Depositata in Segreteria il 27/01/2011

p. Il Dirigente

F.to Andreana Basoli